ACCORDO INTERINALE DI COMMERCIO E DI UNIONE DOGANALE

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altro,

CONSIDERANDO l'accordo di cooperazione e di unione doganale firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino;

CONSIDERANDO che questo accordo esige, oltre l'approvazione della Comunità, la ratifica dei parlamenti nazionali, ciò che ne ritarderà l'entrata in vigore;

CONSIDERANDO che le parti ritengono importante rafforzare e sviluppare le loro relazioni, in particolare nei settori commerciali ed economici;

CONSIDERANDO conseguentemente opportuno che le disposizioni commerciali e doganali di detto accordo siano rapidamente attuate per mezzo di un accordo interinale,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Unione doganale

Articolo 1

È istituita un'unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

- 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:
- a) alle merci prodotte nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino;
- b) alle merci provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino.
- 2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, purché tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Articolo 3

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengono da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica né nella Comunità né nella Repubblica di San Marino. L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunità gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

Articolo 4

- 1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.
- 2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresì a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunità al 1º gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e l'Italia in virtù dello scambio di lettere del 21 dicembre 1972.

Articolo 5

- 1. Gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
- 2. Onde consentire l'eliminazione al 1° gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunità, la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti

nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sarà pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata a titolo di compensazione, è calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo.

- 3. a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità, fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione.
 - b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e per la durata della sua applicazione, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione che essi applicano nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 a nome dell'atto di adesione.
- 4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualità, nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 6

- 1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità:
- la tariffa doganale della Comunità:
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale;
- le disposizioni della politica commerciale comune della Comunità;
- la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatta eccezione per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione;
- la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento della Comunità.

- 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal comitato di cooperazione.
- 3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico o didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al governo della Repubblica di San

Marino, nonché le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.

Articolo 7

- 1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunità ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, delle formalità di sdoganamento, in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino. Tali formalità verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari elencati nell'allegato del presente accordo.
 - b) Al termine di questo periodo, a norma dell'articolo 16, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalità di sdoganamento.
- 2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino. Quest'ultima si impegna a non rimborsare gli importi riscossi agli interessati, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4.
- 3. In seno al comitato di cooperazione sono determinate:
- a) l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonché la procedura di rispedizione delle merci stesse nella Repubblica di San Marino:
- b) le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale che la Comunità economica europea può detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunità.
- c) qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
- 4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunità economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 8

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 9

Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela della specie vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 10

Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente.

I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.

Articolo 11

- 1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attività economica di una delle parti contraenti, la parte interessata può prendere le misure di salvaguardia necessarie, alle condizioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti.
- 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di prendere le misure ivi previste, o appena possibile, per i casi di cui al paragrafo 3, la parte contraente in causa fornisce al comitato di cooperazione tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Su richiesta dell'altra parte, prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso, avrà luogo una consultazione in seno al comitato di cooperazione.
- 3. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, senza esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
- 4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure non devono oltrepassare la portata strettamente indispensabile per rimediare alle difficoltà verificatesi.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente, notificate al comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno a quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per poterle abolire non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 12

- 1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 13, paragrafo 8, le autorità amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, dell'esecuzione delle disposizioni del presente accordo si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinché tali disposizioni siano rispettate.
- 2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal comitato di cooperazione.

TITOLO II

Disposizioni generali e finali

Articolo 13

- 1. È istituito un comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente accordo e di garantime la buona esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le norme rispettive.
- 2. Al fine della buona esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d'informazione e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato di cooperazione.
- 3. Il comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
- 4. Il comitato di cooperazione è composto, da un lato, di rappresentanti della Comunità e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino.
- 5. Il comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo.
- 6. La presidenza del comitato di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità previste nel regolamento interno.
- 7. Il comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della riunione prevista. Se la convocazione del comitato è motivata da una questione di cui all'articolo 11, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda.
- 8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunità per gli scambi di merci fra gli Stati membri.

Articolo 14

- 1. Le controversie relative all'interpretazione del presente accordo insorte tra le parti contraenti sono sottoposte al comitato di cooperazione.
- 2. Qualora il comitato di cooperazione non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte può notificare all'altra la designazione di un arbitro; in tal caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il comitato di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza.

Ciascuna delle parti ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri.

Articolo 15

Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo:

- il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica di San Marino non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società sammarinesi.

Articolo 16

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e, se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame.

Articolo 17

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di questa notifica.

Articolo 18

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 19

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Il presente accordo cesserà d'essere applicabile al momento dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato il 16 dicembre 1991.

Articolo 20

L'allegato del presente accordo, nonché le due dichiarazioni ad esso accluse, costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 21

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende november nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november negentienhonderd tweeënnegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμδούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias



Por la República de San Marino
For Republikken San Marino
Für die Republik San Marino
Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
For the Republic of San Marino
Pour la république de Saint-Marin
Per la Repubblica di San Marino
Voor de Republiek San Marino
Pela República de São Marinho

9-WIHH M

ALLEGATO

Elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

LIVORNO
RAVENNA
RIMINI
FORLÌ (CESENA)
TRIESTE

Dichiarazione comune

La Comunità europea e la Repubblica di San Marino ritengono che sia opportuno determinare, da un lato, la procedura di rispedizione delle merci nella Repubblica di San Marino da parte degli uffici comunitari abilitati dall'accordo e, dall'altro, la procedura di circolazione delle merci tra la Comunità e la Repubblica di San Marino, così come i metodi di cooperazione amministrativa necessari per l'applicazione dell'accordo.

Esse sono del parere che le norme da definire in materia, al fine di garantire il rispetto dell'esecuzione delle disposizioni relative alla circolazione delle merci tra la Comunità e San Marino mediante applicazione della procedura del transito comunitario interno, debbano essere determinate dal comitato di cooperazione anteriormente al 1° gennaio 1993.

Nell'applicare le disposizioni relative alla circolazione delle merci, esse si impegnano ad agevolare, nelle circostanze da esse reputate appropriate, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso a procedure semplificate, quali quelle previste dalla regolamentazione relativa al transito comunitario ed al documento amministrativo unico.

Dichiarazione della Comunità

La Comunità è disposta a negoziare a nome e per conto della Repubblica di San Marino, nella misura in cui lo giustifichi la rilevanza delle correnti commerciali, il riconoscimento, secondo modalità appropriate, da parte dei paesi con cui la Comunità ha concluso accordi preferenziali, dell'assimilazione dei prodotti originari di San Marino ai prodotti originari della Comunità.